



CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

ART. 194 D. L.VO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I. - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO ED EDILIZIA PRIVATA - SENTENZA N. 349/2025 REG. PROV. COLL. - N. 30/2025 REG. RIC - IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 224 in data 15/05/2025 ad oggetto "ART. 194 D. L.VO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I. - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO ED EDILIZIA PRIVATA - SENTENZA N. 349/2025 REG. PROV. COLL. - N. 30/2025 REG. RIC - IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE.", il cui testo di seguito si trascrive:

“

L'ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

PREMESSO CHE:

- in data 11 dicembre 1996 il Sindaco della Città di Vercelli emetteva Ordinanza Sindacale n. 248 con la quale ingiungeva la demolizione di magazzino pertinenziale all'edificio residenziale sito in Vercelli Via R. Restano 97, edificio per il quale risultava richiesta di permesso di costruire allibrata quale pratica edilizia n. 488/92, ordinanza emessa a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari comunali i quali riscontravano che il magazzino non risultava precedentemente assentito;
- il destinatario dell'Ordinanza sindacale sopra richiamata richiedeva, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985, il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria (accertamento di doppia conformità), volta a conservare quanto attinto dal provvedimento demolitorio, sulla quale l'ufficio comunale preposto e la Commissione Edilizia si esprimevano favorevolmente,

in quanto “gli interventi sono in variante e parzialmente in sanatoria alla concessione edilizia già rilasciata e risultano conformi con le norme di attuazione del P.R.G.”;

- l’Amministrazione quantificava la pertinente oblazione, che la proprietà espressamente accettava sottoscrivendo il 24.10.1997 le corrispondenti “reversali” di pagamento; sulla base di queste ultime e dei convergenti elementi istruttori acquisiti il Sindaco del Comune di Vercelli revocava in data 24.4.1998 il proprio ordine di demolizione;
- Il Comune di Vercelli ha quindi avviato con la comunicazione di avvio del Procedimento del 1.12.2023 finalizzata all’adozione di nuova e gravata ordinanza di demolizione n. 456 del 22.10.2024, con la quale, per effetto del mancato pagamento degli oneri richiesti con la nota di sollecito del 28.1.2000 e della protratta inerzia da parte dell’originario interessato, attribuendo alla stessa il significato di “sostanziale rinuncia alla conclusione del procedimento”, dichiarava il manufatto quale non sanato qualificandolo intervento eseguito in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001;
- avverso a quest’ultima Ordinanza Sindacale veniva proposto ricorso al T.A.R. da parte degli interessati al provvedimento, meglio in altri atti generalizzati;
- in data 5 febbraio 2025, con Sentenza n. 349/2025 REG. PROV. COLL. - N. 30/2025 REG. RIC, il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino accoglieva il ricorso presentato, condannando nel contempo il Comune di Vercelli e i controinteressati a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 1.500,00 oltre accessori di Legge, a titolo di spese di giudizio, ponendola a carico di ciascuno nella misura della metà;
- in data 19 febbraio 2025 l’Avvocato di controparte provvedeva alla notificazione al Comune di Vercelli e ai contrinteressati della sentenza di cui sopra a mezzo PEC;

CONSIDERATO che la suddetta spesa, ammontante, per la parte del Comune di Vercelli, ad € 1.419,34, comprensiva di accessori di legge costituisce per l’Amministrazione Comunale un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva;

DATO ATTO:

- che l’art. 193 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dispone che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, deve effettuare la cognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;

REG. INT. N. PRCC-35-2025

OGGETTO: ART. 194 D. L.VO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I. - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO ED EDILIZIA PRIVATA - SENTENZA N. 349/2025 REG. PROV. COLL. - N. 30/2025 REG. RIC - IL TRIBUNALE AMMI

- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- che l'art. 194 del summenzionato D. Lvo n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che gli enti locali riconoscono, con la deliberazione di cui all'art. 193, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nel limite e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO, ALTRESI', ATTO che in ordine alla fattispecie di cui all'art. 194 comma 2 lett. a) del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: "sentenze esecutive", il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le medesime;

PRESO ATTO della nota prot. n. 33544 del 15 maggio 2025, allegata alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della medesima, a mezzo della quale il Direttore ad interim del Settore Sviluppo Economico ed Edilizia Privata dichiarava il riconoscimento della legittimità del suddetto debito;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito ai sensi dell'art. 194 D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i., in considerazione degli elementi costitutivi indicati a suffragio del medesimo;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Dirigenti competenti;

VISTO il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTI:

- l'art. 23 comma 5 della Legge n. 289/2002 secondo cui “*i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. L.vo n. 165/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*”;
- l'art. 1 comma 2 del D. L.vo n. 165/2001 secondo cui “*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le Regioni, le Province, i Comuni [...]*”;

ATTESA la competenza della Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 193 in relazione all'art. 194 comma 2 lett. a) e del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**FORMULA ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DA PROPORRE PER L'ADOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 de D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio di competenza del Settore Sviluppo Economico ed Edilizia Privata, per un importo complessivo pari a € 1.419,34, da corrispondersi alla parte ricorrente, giusta Sentenza n. 349/2025 REG. PROV. COLL. - N. 30/2025 REG. RIC, del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, pubblicata in data 13 febbraio 2025 e notificata al Comune di Vercelli a mezzo PEC del 19 febbraio 2025;
2. di dare atto che trattandosi di un debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio;
3. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
4. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura al capitolo 4998/100 del PEG 2025/2027 – esercizio 2025 – esigibilità 2025, che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che il finanziamento avviene mediante mezzi ordinari di bilancio;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore ad interim del Settore Sviluppo Economico ed Edilizia Privata;
6. di incaricare il Responsabile del Procedimento di trasmettere tempestivamente al Settore Finanziario e Politiche Tributarie, gli atti di liquidazione con l'allegata documentazione per il pagamento dei debiti riconosciuti con la presente deliberazione;
7. di acquisire, per la seduta consiliare:
 - il parere della 1^a Commissione Consiliare permanente, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
 - il parere del Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 6 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

8. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

”

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l'approvazione del punto all'Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla Giunta Comunale.